



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.11.2009
COM(2009)641 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica del Portogallo ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascun Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

La Repubblica portoghese (in appresso "il Portogallo") è stata autorizzata, con decisione 2004/738/CE del Consiglio, da applicare fino al 31 dicembre 2009, un regime particolare e facoltativo al settore delle vendite a domicilio secondo il quale in deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, l'impresa operante in tale settore ed autorizzata ad avvalersi del regime è debitrice dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni effettuate da venditori al dettaglio ai consumatori finali. D'altra parte, in deroga all'articolo 22 di detta direttiva, i dettaglianti sono dispensati dagli obblighi di cui al predetto articolo per le stesse cessioni. Per ottenere tale autorizzazione, l'impresa deve ricavare il suo intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio. Inoltre tutti i prodotti venduti devono figurare su un elenco precostituito dei prezzi praticati al consumo finale e l'impresa deve venderli direttamente a dettaglianti che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 30 giugno 2009 il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione di prorogare questo regime speciale per quanto riguarda le misure di deroga agli articoli 193 e 250 della direttiva IVA e, con una lettera complementare protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009, ha chiesto che i rivenditori, in deroga all'articolo 168 della direttiva IVA, non possano detrarre l'IVA dovuta sui beni contemplati dalla misura.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Portogallo agli altri Stati membri con lettera del 27 ottobre 2009. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato al Portogallo che disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.

A sostegno della sua domanda di proroga, il Portogallo ha segnalato, in particolare, che le disposizioni della direttiva IVA rendono debitori dell'imposta dei soggetti passivi che non hanno strutture sufficienti per adempiere ai vari obblighi connessi alla sua applicazione e che, peraltro, esercitano le loro attività in condizioni particolari con il risultato di aumentare notevolmente i rischi di frode. Fra questi si contano dei soggetti passivi che operano per conto proprio vendendo direttamente al domicilio dei clienti i prodotti forniti da imprese che hanno scelto questo particolare canale di promozione e di vendita. Il Portogallo ritiene sia necessario mantenere le

predette misure al fine di semplificare la riscossione dell'IVA presso i soggetti passivi operanti in tale settore d'attività e di garantirne un controllo più efficace.

Il Portogallo precisa che tali disposizioni non influiscono sull'importo del gettito IVA riscosso al momento del consumo finale e non hanno pertanto nessuna incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'IVA.

Il regime particolare e facoltativo oggetto della presente domanda è destinato a dispensare i dettaglianti dagli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'IVA dovuta sulla cessione ai consumatori finali dei beni consegnati a detti dettaglianti dall'impresa autorizzata. Consente quindi di semplificare le modalità di riscossione dell'imposta a vantaggio di tali soggetti passivi. Designando come debitore dell'imposta l'impresa debitamente autorizzata anziché i numerosi venditori ambulanti ed affidandole, quindi, l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione e di pagamento corrispondente, il regime consente anche di assicurarsi che l'IVA percepita nella fase del commercio al dettaglio sulla vendita dei prodotti provenienti dall'impresa autorizzata sia effettivamente riversata all'erario e consente in tal modo di prevenire la frode fiscale. Permette anche di semplificare le modalità di riscossione dell'imposta a vantaggio dell'amministrazione.

Nella misura in cui i dettaglianti che si riforniscono presso un'impresa autorizzata sono dispensati dagli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA dovuta sulla cessione ai consumatori finali dei beni consegnati loro dall'impresa, l'obiettivo di semplificazione perseguito giustifica anche che non esercitino il diritto, che spetterebbe loro, di detrarre l'IVA su tali acquisti di beni e che siano altresì esentati dal presentare la dichiarazione IVA necessaria a constatare la detrazione da eseguire. È opportuno in tal caso che tale diritto sia esercitato in loro vece dall'impresa autorizzata e che questa si incarichi quindi di adempiere al corrispondente obbligo di dichiarazione. Il diritto a detrazione di cui i rivenditori potrebbero beneficiare su altri acquisti di beni e di servizi non è contemplato da questa misura ed è quindi esercitato in base alle condizioni delle norme ordinarie.

Considerando le disposizioni dell'articolo 395 della direttiva IVA e le argomentazioni presentate dal Portogallo, la Commissione ritiene che la deroga richiesta soddisfi le condizioni previste nell'articolo e soprattutto consenta di semplificare la riscossione dell'imposta e di prevenire la frode fiscale, pur non incidendo sull'importo del gettito fiscale ottenuto nella fase del consumo finale. Di conseguenza, la Commissione non ha obiezioni ad accogliere la richiesta e ritiene pertanto di dover presentare al Consiglio la proposta corrispondente.

Tuttavia la Commissione ritiene opportuno che la deroga abbia una durata di applicazione limitata, in modo da poter valutare periodicamente, sulla base delle pertinenti informazioni fornite dal Portogallo, se permangono i motivi che la giustificano attualmente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La proposta di decisione è volta a prorogare l'applicazione di una misura di semplificazione della riscossione dell'IVA e di prevenzione della frode fiscale in un settore economico particolare e circoscritto. Avrà dunque un'incidenza positiva in

particolare per i soggetti passivi operanti in tale settore e per lo Stato membro interessato. Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni, né consultare le parti interessate o valutare l'impatto della decisione. In ogni caso l'impatto sarà modesto a motivo dell'ambito di applicazione circoscritto e del periodo di applicazione limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione proposta è intesa a consentire al Portogallo di applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva IVA volta a mantenere e a modificare un regime speciale e facoltativo, nel settore delle vendite a domicilio. In tal modo le imprese che soddisfano determinate condizioni e che sono autorizzate ad applicare il regime diventano, in deroga all'articolo 193 di detta direttiva, debitori dell'imposta dovuta sulle cessioni di beni effettuate dai loro dettaglianti ai consumatori finali, e, in deroga all'articolo 168 della direttiva, titolari del diritto a detrazione dell'imposta dovuta o assolta dai loro rivenditori sui beni corrispondenti che le stesse imprese hanno loro ceduto. In conclusione, il regime, in deroga all'articolo 250 della citata direttiva, è destinato a dispensare i dettaglianti dall'obbligo di dichiarazione ivi previsto per quanto riguarda i beni che l'impresa autorizzata ha ceduto a tali dettaglianti e per quanto riguarda la cessione degli stessi beni ai consumatori finali. Di conseguenza l'adempimento dei citati obblighi compete all'impresa.

La base giuridica della decisione è costituita dalle disposizioni dell'articolo 395 della direttiva IVA, adottate a loro volta in applicazione dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente alle predette disposizioni, lo Stato membro che desidera introdurre misure speciali di deroga alla direttiva in parola deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio, che verrà concessa con una decisione del Consiglio. Poiché si tratta di una misura di applicazione che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sulla cifra d'affari, il principio di sussidiarietà è rispettato.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e pertanto non supera quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito di semplificazione e di prevenzione della frode fiscale, poiché riguarda soltanto un settore economico particolare e circoscritto e interessa quindi un numero limitato di soggetti passivi che, peraltro, si conformano alle norme del regime soltanto per loro scelta. Pertanto essa deroga ai principi della direttiva IVA soltanto in modo limitato e adeguato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La proposta prevede che il periodo d'applicazione della decisione scadrà il 31 dicembre 2012.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica del Portogallo ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica portoghese (in appresso "il Portogallo") è stata autorizzata, con decisione 2004/738/CE del Consiglio³, ad applicare fino al 31 dicembre 2009 un regime particolare e facoltativo al settore delle vendite a domicilio secondo il quale, in deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁴, l'impresa operante in tale settore ed autorizzata ad avvalersi di questo regime è debitrice dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni effettuate dai suoi rivenditori ai consumatori finali. D'altra parte, in deroga all'articolo 22 di detta direttiva, i dettaglianti sono dispensati dagli obblighi di cui al predetto articolo per queste stesse cessioni. Per ottenere tale autorizzazione, l'impresa deve ricavare il suo intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da rivenditori che agiscono in nome e per conto proprio. Inoltre tutti i prodotti venduti devono figurare su un elenco preconstituito dei prezzi praticati al consumo finale e l'impresa deve venderli direttamente a dettaglianti che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.
- (2) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 30 giugno 2009, il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione di prorogare questo regime particolare per quanto riguarda le misure di deroga agli articoli 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE e, con una lettera complementare protocollata dal segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009, ha chiesto che i rivenditori, in deroga

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU C... del ..., pag. ..

³ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 62.

⁴ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2006/112/CE.

all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, non possano detrarre l'IVA dovuta sui beni contemplati dalla misura.

- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Portogallo agli altri Stati membri con lettera del 27 ottobre 2009. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato al Portogallo che disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.
- (4) Questo regime particolare è volto a designare delle imprese debitamente autorizzate, anziché i numerosi venditori ambulanti, sia come titolari del diritto a detrazione dell'IVA dovuta o assolta da tali dettaglianti sui beni loro ceduti dalle suddette imprese, sia come debitrice dell'imposta dovuta sulla cessione di detti beni dai dettaglianti ai consumatori finali. Queste imprese autorizzate sono anche tenute ad adempiere agli obblighi corrispondenti di dichiarazione e di pagamento da cui sono esentati i rivenditori.
- (5) Il regime consente pertanto di assicurarsi che l'IVA riscossa, in fase di commercio al dettaglio, sulla vendita dei prodotti provenienti da tali imprese sia effettivamente riversata all'erario e, in tal modo, consente di prevenire la frode fiscale. Permette altresì di semplificare le modalità di percezione dell'imposta a vantaggio dell'amministrazione e di ridurre gli obblighi dei dettaglianti in materia di IVA.
- (6) La deroga non modifica l'importo di IVA riscossa al momento del consumo finale e non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad applicare un regime d'imposizione particolare al settore delle vendite a domicilio, che prevede norme che derogano alla direttiva 2006/112/CE.

Le imprese che ricavano il loro intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da rivenditori al dettaglio che agiscono in nome e per conto proprio possono chiedere all'amministrazione l'autorizzazione di applicare il regime di deroga qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti :

- a) tutti i prodotti venduti dall'impresa figurano in un elenco preconstituito dei prezzi al consumo finale;
- b) l'impresa vende direttamente i propri prodotti a rivenditori al dettaglio i quali, a loro volta, li vendono direttamente al consumatore finale.

Articolo 2

Le imprese autorizzate ad applicare il presente regime di deroga hanno, in deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta dai loro dettaglianti sui beni a loro ceduti dalle imprese stesse e sono, in deroga all'articolo 193 della

suddetta direttiva, debitrice dell'IVA dovuta sulla cessione di detti beni da parte dei dettaglianti ai consumatori finali.

Articolo 3

I rivenditori che si riforniscono presso un'impresa autorizzata ad applicare il presente regime di deroga sono dispensati dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni che tale impresa ha ceduto loro e per la cessione di detti beni ai consumatori finali. Tale obbligo compete all'impresa autorizzata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012.

Articolo 5

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*